

[REDACTED], entrambi del Foro di Torino, elettivamente domiciliato presso lo Studio del primo in Torino, corso [REDACTED] n. 2, i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni di Cancelleria ex art. 136 c.p.c. alla casella di posta elettronica certificata comunicata al proprio Ordine di appartenenza: [REDACTED] e [REDACTED] ovvero al numero di fax: ([REDACTED])

- APPELLATO -

COMUNE DI SAINT RHEMY EN BOSSES (C.F. 80006900072) elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. [REDACTED] [REDACTED] [C.F. [REDACTED] cui corrispondere ai seguenti recapiti: - PEC: [REDACTED] [REDACTED] che lo rappresenta e difende per delega in calce alla comparsa di costituzione

- APPELLATO -

[REDACTED] in persona del Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia dott.sa [REDACTED] [REDACTED] domiciliata per la carica a Milano in [REDACTED] rappresentati e difesi in forza di procura in calce al presente atto dall'avv. [REDACTED] del Foro di Torino (codice fiscale: [REDACTED] pec: [REDACTED] [REDACTED] ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in corso [REDACTED] 43 a Torino;

- APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE -

Cui è stata riunita la causa civile iscritta al n. 695/2020 R.G. promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED] rappresentato e difeso dal Prof [REDACTED]

-APPELLANTE-

contro

[REDACTED] SRL (C.F. [REDACTED] e da [REDACTED] (C.F. [REDACTED] rappresentati dall'Avv. [REDACTED]

COMUNE DI SAINT RHEMY EN BOSSES (C.F. 80006900072) rappresentato dall'Avv. [REDACTED]

[REDACTED] in persona del Procuratore Speciale del



Rappresentante Generale per l'Italia dott.sa [REDACTED] [REDACTED] rappresentati dall'avv. [REDACTED] [REDACTED]

- APPELLATI -

OGGETTO: appalto di opere pubbliche

CONCLUSIONI DELLE PARTI

[REDACTED]
n. 617/2020 R.G.

Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, in riforma dell'appellata sentenza, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione; riservata ogni ulteriore ragione, diritto, azione ed eccezione; riservato il diritto di ulteriormente dedurre e produrre; ferme e richiamate tutte le istanze e difese in atti di I grado; preve le più opportune declaratorie del caso;

IN VIA PRELIMINARE

DISPORRE l'immediata sospensione dell'esecutività dell'impugnata sentenza, stante i gravi ed irreparabili pregiudizi che l'azione esecutiva comporterebbe nei confronti dell'appellante per i motivi meglio esposti in narrativa.

DISPORRE la rinnovazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio già esperita in primo grado o, in subordine, DISPORRE l'audizione a chiarimenti del CTU, Ing. [REDACTED] per i motivi e sulle circostanze esposti in narrativa.

IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO

In riforma dell'appellata sentenza, in assenza di specifici chiarimenti/indicazioni sulla mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori effettuati dalla [REDACTED] s.a.s e/o [REDACTED] & [REDACTED] s.r.l, ed in assenza di confutazione delle osservazioni sviluppate nel corso del giudizio di primo grado da parte dei convenuti/appellanti, [REDACTED] [REDACTED] gli appellanti da ogni domanda avanzata da parte attrice nel giudizio di primo grado, CONDANNANDO nel contempo il COMUNE DI SAINT RHEMY al versamento della somma di € 65.755,95=, o somma veriore accertanda in corso di causa, a titolo di rinuncia delle opere di miglioria, stante la mancata motivazione in punto diritto da parte del Giudice di Primo Grado sulla scelta unilaterale e illegittima del Comune di Saint Rhemy di rinunciare a dette opere

IN VIA SUBORDINATA



ACCERTATA una effettiva responsabilità da parte della [REDACTED]
[REDACTED] s.r.l e del Sig. [REDACTED] [REDACTED]
nell'esecuzione delle opere commissionate dal COMUNE DI SAINT
RHEMY, e VALUTATA la percentuale di corresponsabilità del Direttore dei
Lavori, Ing. [REDACTED] nella misura emergenda nel presente giudizio,
conseguentemente CONDANNARE la [REDACTED] [REDACTED] &
[REDACTED] s.r.l., in persona del proprio legale rappresentante pro tempore,
Sig. [REDACTED] [REDACTED] e il Sig. [REDACTED] [REDACTED] in proprio al
risarcimento del danno nella percentuale ad essi rispettivamente ascrivibile.

IN OGNI CASO

OPERARE la compensazione tra quanto illegittimamente trattenuto dal
Comune di Saint Rhemy e l'entità dei danni addebitabili a parte appellante,
Con vittoria delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio o
comunque operare una revisione delle spese di lite anche del primo grado sulla
base delle risultanze del giudizio di appello.

n. 695/2020

Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello,

IN VIA PRELIMINARE

DISPORRE la riunione del presente giudizio avente RG 695/2020 a quello
promosso dalla [REDACTED] e dal Sig. [REDACTED] ed avente RG617/2020, poiché
aventi ad oggetto l'impugnazione della stessa sentenza del Tribunale di Aosta
n. 66/2020.

DISPORRE, altresì, come richiesta dall'appellante, la rinnovazione della
Consulenza Tecnica d'Ufficio già esperita in primo grado.

Riservata ogni ulteriore ragione, diritto, azione ed eccezione; riservato il diritto
di ulteriormente dedurre e produrre; ferme e richiamate tutte le istanze e
difese in atti di I grado; previe le più opportune declaratorie del caso;

IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO

RESPINGERE le richieste ex adverso avanzate nell'atto d'appello, in quanto
infondate in fatto ed in diritto, poiché in assenza di specifici
chiarimenti/indicazioni da parte della espletata CTU.

IN VIA SUBORDINATA

ACCERTATA una effettiva responsabilità da parte della [REDACTED]



██████████ & ██████████ s.r.l e del Sig. ██████████ ██████████ nell'esecuzione delle opere commissionate dal COMUNE DI SAINT RHEMY, e VALUTATA la percentuale di corresponsabilità del Direttore dei Lavori, Ing. ██████████ nella misura emergenda nel presente giudizio, conseguentemente CONDANNARE la ██████████ ██████████ & ██████████ s.r.l., in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, Sig. ██████████ ██████████ e il Sig. ██████████ ██████████ in proprio al risarcimento del danno nella percentuale ad essi rispettivamente ascrivibile. Con vittoria delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio o comunque operare una revisione delle spese di lite anche del primo grado sulla base delle risultanze del giudizio di appello.

██████████
Voglia l'On. Corte d'Appello di Torino, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, accogliendo l'appello proposto (rubricato con R.G. 695/2020), annullare e/o riformare l'appellata sentenza del Tribunale di Aosta n. 66/2020 del 5 marzo 2020, depositata il 5 marzo 2020, pronunciata nella causa n. 1395/2017 R.G., notificata a mezzo PEC in data 15.5.2020 e per l'effetto:

- in via istruttoria ove ritenuto necessario, disporre rinnovazione e/o integrazione della CTU espletata dall'Ing. ██████████ stante le criticità evidenziate;
- Nel merito:
 - in via principale
Respingere e dichiarare inammissibile la domanda proposta dal Comune di Saint Rhemy en Bosses nei confronti dell'Ing. ██████████ ██████████ per assoluta genericità della domanda e per mancata qualificazione dell'azione proposta in violazione dell'art. 163 co. 3 n. 4 c.p.c.
- in via subordinata:
 - Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere ogni domanda proposta dal Comune di Saint Rhemy en Bosses nei confronti dell'Ing. ██████████ ██████████ in quanto infondata in fatto e in diritto e, conseguentemente, assolversi dalle stesse.
 - dichiarare illegittime, infondate e/o comunque rigettare le domande tutte



formulate dagli appellanti [REDACTED] & [REDACTED] s.r.l. ed il sig. [REDACTED] [REDACTED] nel giudizio rubricato RG. 617/2020 (successivamente riunito) nei confronti dell'Ing. [REDACTED] mandando assolto il concludente da ogni avversa pretesa.

- in via di ulteriore subordine:

- Per il solo caso di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dal Comune di Saint Rhemy en Bosses, dirsi tenuto e condannarsi l'Ufficio [REDACTED] in persona del Rappresentante generale per l'Italia pro tempore, a tenere indenne e manlevare l'Ing. [REDACTED] [REDACTED] in forza della polizza per l'assicurazione del contratto n. [REDACTED] di tutte le somme (capitale, interessi, spese legali e di CTU) che quest'ultimo fosse dichiarato tenuto a versare in dipendenza del presente giudizio.

In via riconvenzionale:

- Accertare il diritto dell'ing. [REDACTED] [REDACTED] al pagamento della somma di Euro 53.268,25 oltre IVA, o di quella veriore accertata in corso di causa, anche in via equitativa da questa Corte sulla base della documentazione prodotta, per le attività di assistenza al cantiere ulteriori ed eccedenti l'incarico affidato avente durata pari a 150 giorni, in ragione del protrarsi delle attività a questi richieste. Per l'effetto condannare il Comune di Saint Rhemy en Bosses, in persona del sindaco pro tempore, a pagare all'Ing. [REDACTED] [REDACTED] la somma di Euro Euro 53.268,25 oltre IVA, o di quella veriore accertata in corso di causa, anche in via equitativa da questa Corte sulla base della documentazione prodotta, per le attività di assistenza al cantiere ulteriori ed eccedenti l'incarico affidato avente durata pari a 150 giorni, in ragione del protrarsi delle attività a questi richieste.

In ogni caso,

nell'ipotesi di accoglimento del presente appello, stante l'intervenuto versamento esclusivo da parte dell'Ing. [REDACTED] delle somme liquidate nella sentenza di primo grado a titolo di capitale, spese legali e di CTU, ad oggi pari a € 65.427,08, condannare il Comune di Saint Rhemy en Bosses alla restituzione nei confronti dell'Ing. [REDACTED] delle somme tutte corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado.

Con vittoria di spese e onorari di causa di entrambi i gradi giudizio, oltre rimborso delle spese di CTU, IVA e CPA e Rimborso forfettario come per



responsabilità degli appellati, condannare gli altri debitori solidali a corrispondere agli Assicuratori la quota di risarcimento che venga dai medesimi pagata in eccesso rispetto alla quota pertocante l'ing. [REDACTED] in ogni caso, con vittoria delle spese di lite, oltre al rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA ove dovuta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato il 5.06.2020 [REDACTED] srl e [REDACTED] proponevano appello avverso la sentenza n. 66/2020 pubblicata il 5.03.2020 con la quale il Tribunale di Aosta condannava [REDACTED] [REDACTED] srl, [REDACTED] e [REDACTED] in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali patiti da parte attrice Comune di Saint Rhemy en Bosses, liquidati in euro 59.609,29, oltre interessi come per legge; condannava [REDACTED] in persona del rappresentante generale per l'Italia *pro tempore*, a tenere indenne e manlevare [REDACTED] in forza della polizza per l'assicurazione del contratto n. [REDACTED] in misura del 33,33%, della somma liquidata a titolo risarcitorio e dovuta a parte attrice; condannava i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore liquidate in euro 8.705 per onorario, oltre iva, cpa, rimb. forf. spese gen. come per legge, ed euro 545 per esborsi di contributo unificato e marca; compensava le spese tra il convenuto [REDACTED] e il terzo chiamato; poneva definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese di CTU già liquidate in corso di causa.

Gli appellanti concludevano come in premessa e in via preliminare instavano per la sospensione dell'esecutorietà della sentenza.

In data 6.10.2020 si costituiva il Comune di Saint Rhemy En Bosses eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e chiedendone il rigetto nel merito.

In data 8.10.2020 si costituiva [REDACTED] instando in via preliminare per la riunione dell'appello proposto da [REDACTED] con quello da lui stesso notificato alle controparti in data 15.06.2020 e iscritto al n. 695/2020; nel merito, chiedeva il rigetto delle domande proposte dalle controparti nei suoi confronti.

In data 7.10.2020 si costituivano quegli [REDACTED] che hanno



assunto il rischio di cui al certificato n. [REDACTED] chiedendo il rigetto dell'appello di [REDACTED] e proponendo appello incidentale come da conclusioni sopra ritrascritte.

Con decreto 22.10.2020 la Corte disponeva la trattazione scritta della prima udienza del 3.11.2020 stante il perdurare dell'emergenza pandemica da Covid-19; con ordinanza 4.11.2020 la Corte riteneva l'insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.; rilevava che nelle note scritte sostitutive dell'udienza in presenza, parte appellante non aveva né insistito né richiamato l'istanza di sospensiva formulata nell'atto introduttivo; disponeva pertanto la riunione al presente giudizio di quello iscritto al n. 695/2020 e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 19.10.2021 ore 10,00 della quale con decreto in data 9.09.2021 veniva disposta la trattazione scritta; con ordinanza 20.10.2021 la Corte assumeva la causa a decisione assegnando alle parti termine sino al 19.12.2021 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.

IN DIRITTO

I. Premesse in fatto.

1. Con Determinazione del Responsabile di Servizio n. 33 del 3.04.2008 il Comune di Saint Rhemy indiceva la gara con procedura aperta-asta pubblica ai sensi degli artt. 15, 24 e 25 della L.R. 12/1996 e s.m.i., avente ad oggetto la realizzazione dei lavori di riqualificazione ambientale con creazione di parcheggi e spazi di sosta nelle frazioni Suil, Mottes Gorres e Maisonnettes – 1° lotto Autorimessa Suil.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 29 luglio 2008 veniva approvata l'offerta tecnica redatta dalla Ditta [REDACTED] S.a.s. con sede in Saint Vincent, contenente soluzioni tecnico-funzionali migliorative rispetto alle scelte progettuali di base (in particolare, telo in PVC in luogo della guaina bituminosa- punto a3 offerta tecnica).

Con determinazione del Responsabile di Servizio n. 69 del 1°09.2008 i lavori predetti, comprensivi delle migliorie tecnico funzionali proposte, venivano aggiudicati in via definitiva [REDACTED] s.a.s. e veniva assegnata la



funzione di Direttore dei Lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione all'Ing. ██████████ con Studio in Aosta.

In data 16.09.2008 veniva quindi stipulato il contratto di appalto nel quale era previsto il termine di ultimazione delle opere in n. 150 giorni naturali continuativi dalla data di consegna dei lavori.

2. In data 21.12.2009 veniva redatto verbale di consegna provvisoria dei lavori per l'uso anticipato delle opere nel periodo natalizio (*Premesso che i lavori in argomento sono stati sospesi in data 19.11.2008; che [...] le opere in c.a. sono state ultimate in data 18 settembre 2009 e il direttore dei lavori sulla base delle verifiche effettuate durante il corso dei lavori dichiara che le strutture sono temporaneamente fruibili; Constatato che l'amministrazione Comunale intende utilizzare l'opera durante il periodo natalizio e di sospensione dei lavori; che durante la visita eseguita, in contraddittorio con il rappresentante dell'Impresa, viene constatato che i lavori possono considerarsi idonei all'utilizzo anche se non ancora ultimati in alcune lavorazioni, le strutture e gli impianti d'illuminazione sono in funzione e utilizzabili senza limitazioni; che la Ditta ha dichiarato di non obiettare in merito all'utilizzo dei locali prima del collaudo amministrativo dei lavori da lei eseguiti, e che rimane sempre responsabile dei difetti di installazione e della cattiva qualità dei materiali che fossero eventualmente riscontrati dal collaudatore nello svolgimento dell'incarico ricevuto; il Responsabile del procedimento rilevando che a tutt'oggi devono essere ultimati alcuni interventi per l'ultimazione delle opere, dichiara di ricevere in consegna provvisoria per l'uso anticipato gli immobili di cui trattasi, a far data dal presente; resta inteso che la consegna definitiva degli immobili sarà effettuata dopo l'ultimazione delle opere come da contratto e dell'acquisizione dei collaudi tecnici ed amministrativi.)*

Il 28.04.2010 veniva redatto l'atto di sottomissione n. 1 nel quale si dava atto che -per quanto qui interessa- *in considerazione che le guaine sono state realizzate in tempi successivi a causa della sospensione dei lavori, non era possibile garantire un'adeguata continuità delle spese, si è tornati alla soluzione originaria delle guaine bitumate in luogo del telo in PVC previsto come miglioria nella offerta tecnica dell'aggiudicatario.*

Con Ordine di Servizio n. 2 del 17.05.2010 il D.L. ordinava all'Impresa l'immediata ripresa di tutte le lavorazioni necessarie al completamento delle opere previste da contratto; l'eliminazione dei difetti di costruzione così come evidenziati nel verbale del 4.05.2010 con particolare riguardo alla verifica delle cause d'infiltrazione d'acqua nel



pilastro centrale e la loro eliminazione.

Il 26.05.2011 veniva redatto Verbale di ultimazione lavori nel quale si dava atto che *i lavori possono considerarsi ultimati a meno dei seguenti particolari costruttivi: pavimentazione e sentiero pedonale; migliorie all'interno dell'autorimessa; messa in dimora di piccoli arbusti; recinzione perimetrale in legno; formazione di siepe; panchina; cestino circolare, altalena doppia per piccoli; completamento impianto illuminazione pubblica; verifica attecchimento prato; verifica sistemazione infiltrazioni; contratto di manutenzione delle opere verdi; collaudo opere strutturali.* Era previsto che detti lavori dovevano essere eseguiti nel più breve tempo possibile e comunque entro 60 giorni. Si certificava comunque che i lavori erano stati ultimati il 26 maggio 2011.

Il 7.06.2011 veniva eseguita (in presenza e contraddittorio con il RUP, la DL e l'impresa) una prima visita di collaudo nella quale si riscontrava la persistenza delle infiltrazioni (*Durante il sopralluogo, avvenuto subito dopo un evento di pioggia, sono state notate molteplici infiltrazioni di acqua, soprattutto in corrispondenza delle fioriera, dei pluviali all'ingresso dell'autorimessa, lungo la trave ribassata in prossimità dello scalino realizzato tra i due solai e all'attacco solaio-muro perimetrale controterra*). Veniva quindi rinviata la prova di collaudo e si invitava l'impresa ad intervenire quanto prima eseguendo tutte le operazioni necessarie ad eliminare le infiltrazioni d'acqua, onde evitare che le stesse, agendo ripetutamente sulle superfici del calcestruzzo e dell'armatura, potessero nel tempo creare inconvenienti di fessurazione nei getti e di ossidazione nell'acciaio.

Il 17.09.2012 il D.L. emetteva Ordine di Servizio n. 3 con il quale *considerato che in seguito all'ultimazione dei lavori si sono riscontrate alcune infiltrazioni in corrispondenza delle travi riconducibili a difetto di costruzione; considerato che malgrado i solleciti all'impresa per effettuare le verifiche per eliminare dette perdite ad oggi non si sono avuti riscontri in merito all'esecuzione delle opere di ripristino e dell'eliminazione delle infiltrazioni; considerato che l'amministrazione deve provvedere al più presto al collaudo delle opere,* ordinava all'impresa di realizzare entro 15 giorni (oltre alle opere previste in contratto e ancora incomplete) l'eliminazione dei difetti di costruzione con particolare riguardo alla verifica delle cause d'infiltrazione d'acqua nel pilastro centrale e loro eliminazione.

Il 7.11.2012 il Collaudatore effettuava una seconda visita e, *pur verificando che non erano state effettuate riparazioni di alcun tipo con lo scopo di eliminare gli inconvenienti rilevati durante la prima visita, ottenuta l'assicurazione da parte del geom. [REDACTED] e del*



sig. [REDACTED] di un pronto intervento sulla guaina di copertura dell'autorimessa, d'accordo con l'Amministrazione Comunale, procedeva con le operazioni di collaudo statico dichiarando che le strutture in conglomerato cementizio armato oggetto della relazione erano collaudabili.

In data **3.01.2013 il D.L. emetteva Certificato di Regolare Esecuzione** dei lavori con un credito finale residuo per l'Impresa di euro 1.817,75.

3. Venerdì 4.01.2013 il Responsabile del Procedimento [REDACTED] inviava al Direttore dei Lavori una mail del seguente contenuto: *"Passa di nuovo a vedere il garage... sta piovendo più di prima e la gente è incazzatissima!! Cosa cavolo facciamo A vostro dire pareva tutto a posto"*; in pari data l'ing. [REDACTED] rispondeva *"Quando ero passato sembrava a posto. Poi nessuno mi ha più detto nulla e quindi non sapevo che il problema non è stato risolto. La prossima settimana faccio un salto e poi vediamo"*. (doc. 20 Comune).

In data 23.01.2013 il D.L. inviava al Comune una relazione nella quale dava atto che le infiltrazioni non erano state eliminate, come riscontrato in sede di sopralluogo dell'8.01.2013 attestando che contrariamente a quanto richiesto: non era stato allungato il mescicano che scarica nel pluviale l'acqua della fioriera; erano state sigillate le copertine del muro, non era stato eliminato lo stillicidio che si trasformava in corrispondenza del giunto tra le lastre in infiltrazione nella muratura; non era stata eseguita la sigillatura dei fori dei tiranti delle casseforme e non era stata eseguita la prova di tracciamento con termocamera per individuare il punto d'ingresso dell'infiltrazione nel soffitto attraverso i getti del solaio con conseguente affioramento d'acqua.

Il 20.06.2013 il Collaudatore, incaricato dal Comune con determina del RUP del 3.06.2013, emetteva Ordine di Servizio n. 1 con il quale ordinava all'impresa l'esecuzione di una serie di opere necessarie per l'eliminazione delle infiltrazioni; in difetto di riscontro e di esecuzione, veniva emesso Ordine di Servizio n. 2 il 15.07.2013 con cui si ordinava all'impresa di provvedere alla sistemazione a regola d'arte della guaina impermeabilizzante entro il 10.08.2013 e Ordine di Servizio n. 3 dell'11.10.2013 nel quale si ordinava all'Impresa di comunicare con somma urgenza la data di inizio dei lavori tenuto conto che dai primi giorni di settembre quando l'Impresa avrebbe dovuto eseguire i lavori erano trascorse settimane.



Infine, con Ordine di Servizio n. 4 del 28.05.2014 si ordinava all'Impresa di intervenire entro 7 giorni avvertendo che in difetto l'Amministrazione Comunale avrebbe provveduto a trasmettere tutti gli atti amministrativi e tecnici ad un legale per ottenere in via giudiziaria quanto inutilmente richiesto con i precedenti ordini di servizio; invitava altresì il D.L. ad attivarsi presso l'impresa affinché intervenisse con sollecitudine a sistemare quanto richiesto nei tempi prefissati e soprattutto a seguire i lavori vigilando che la messa a dimora della nuova guaina venisse effettuata a regola d'arte.

In data 22.09.2014 il Direttore dei Lavori redigeva una Relazione nella quale, alla luce dei sopralluoghi effettuati e con riscontri fotografici dei persistenti difetti, indicava le "soluzioni tecniche per sanare i vizi delle opere" quantificandone i costi in euro 50.000,00 rilevando (vedi pag. 2) che l'Impresa non aveva "dato corso ad alcuna efficace lavorazione per sanare dette infiltrazioni", sicché le opere non potevano essere collaudate.

Veniva fissato per il 4.12.2014 un sopralluogo in contraddittorio ex art. 163 D.Lgs 163/2006 al quale l'impresa comunicava che non avrebbe potuto partecipare.

Con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 1 del 19.01.2015 il Comune risolveva per grave inadempimento dell'Impresa il contratto di appalto ai sensi dell'art. 136 comma 3 citato Decreto Legislativo.

Tali fatti emergono dalla documentazione prodotta dalle parti.

II. Il giudizio di primo grado.

1. Con atto di citazione 18.10.2017 il Comune di Saint Rhemy en Bosses conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Aosta la [REDACTED] srl (già [REDACTED] sas), [REDACTED] (già socio accomandatario della [REDACTED] sas) e [REDACTED] (direttore dei lavori) chiedendone la condanna (in solido o, in via subordinata, ciascuno per la misura ritenuta di giustizia) al risarcimento dei danni subiti per i difetti di realizzazione delle opere oggetto dell'appalto; quanto al Direttore dei Lavori, la (co)responsabilità veniva ravvisata sia nel fatto di avere sostituito la tecnica di impermeabilizzazione (da telo in PVC -proposto come miglioria dall'Impresa- a guaina bituminosa), sia per non aver vigilato sulla corretta esecuzione dei lavori, sia per avere emesso il certificato di regolare esecuzione dell'opera



riconoscendo anche all'Impresa un credito di euro 1.817,75.

2. Si costituiva la [REDACTED] unitamente al [REDACTED] proponendo domanda riconvenzionale con la richiesta: (i) di condanna del Comune al pagamento della somma di euro 65.755,95 a titolo di corrispettivo dell'appalto, (ii) di accertamento del grado di responsabilità dell'ing. [REDACTED] e del Comune, e (iii) di eventuale compensazione dei controcrediti.

Allegavano che: (i) le migliorie offerte per la stabilizzazione del pendio/scarpata e le opere accessorie sovrastanti, non realizzate per ragioni indipendenti dalla volontà della [REDACTED] s.a.s., ammontavano a circa euro 46.790,23; (ii) il Comune aveva deciso di effettuare per proprio conto le manutenzioni del verde e, pertanto, di non avvalersi della offerta di "Manutenzione ordinaria e straordinaria", per la durata di 4 anni dopo il collaudo, indicata in contabilità per un importo di euro 8.000,00, (richiesti a titolo di *"una diminuzione delle lavorazioni in contratto"*); (iii) sussisteva un credito residuo a suo favore per euro 10.965,73 per opere eseguite, consegnate e non fatturate, laddove il Certificato di Regolare Esecuzione prodotto dall'attrice non risultava sottoscritto dall'impresa esecutrice né questa ne aveva avuto notizia così da proporre opposizione con riserve.

Quanto al fenomeno delle infiltrazioni, i convenuti rilevavano che se l'amministrazione non avesse richiesto una riduzione delle migliorie offerte in sede di gara ed accettate in sede contrattuale, molte problematiche attinenti alle lavorazioni eseguite si sarebbero potute evitare e/o individuare in anticipo; che pertanto, la responsabilità delle infiltrazioni non era soltanto della Impresa e del D.L. ma anche dell'amministrazione stessa che, avendo rinunciato all'attuazione delle opere di miglioria, previste da contratto e in grado di incidere sull'esatta attuazione degli altri interventi, aveva contribuito a dar luogo ad una non corretta esecuzione dei lavori; che comunque il parcheggio era ugualmente utilizzato.

3. L'ing. [REDACTED] si costituiva chiedendo di chiamare in giudizio l'Ufficio [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] per essere manlevato in caso di condanna; chiedeva il rigetto delle domande e, in via riconvenzionale, la condanna del Comune al pagamento dell'ulteriore compenso di euro 53.268,25, allegando: (i) che



l'incarico di direzione dei lavori prevedeva una durata commisurata al periodo dei lavori (ossia i 150 giorni naturali e consecutivi indicati dall'impresa aggiudicataria) e un compenso omnicomprensivo di Euro 27.996,00 oltre IVA e contributo integrativo, di cui Euro 4.682,17 per la sola assistenza di cantiere; (ii) che a causa del prolungamento dei lavori, lo stato dell'arte sconsigliava la posa del telo in PVC, suggerendo invece il ritorno alla guaina bituminosa prevista in capitolato, proprio in quanto le lungaggini nella realizzazione delle opere strutturali non consentivano la contemporanea posa della guaina in polivinilcloruro, aumentando così la possibilità d'infiltrazioni di difficile riparazione nelle giunzioni, mentre il ritorno alla soluzione progettuale iniziale (guaina bituminosa) assicurava maggiore aderenza e facilità nell'intervento manutentivo; (iii) che il Certificato di Regolare esecuzione era stato emesso solo dopo il collaudo statico del 7.11.2012 e con esso l'incarico di DL si era concluso; nonostante ciò, egli era stato chiamato dall'amministrazione ad effettuare un nuovo sopralluogo (8 gennaio 2013) riscontrando la persistenza delle infiltrazioni già a suo tempo denunciate e redigendo una relazione pur non essendovi più tenuto come direttore dei lavori.

Eccepiva l'inammissibilità della domanda attorea per indeterminatezza e mancata qualificazione dell'azione esercitata, non essendo precisato se si intendesse far valere una responsabilità contrattuale per vizi e difformità dell'opera (art. 1667 c.c.) oppure una responsabilità extracontrattuale da difetti di cose immobili (art. 1669 c.c.); eccepiva la prescrizione del diritto risarcitorio del committente ai sensi dell'art. 1669 c.c. per mancato avvio dell'azione entro i termini di legge ex art. 1669 comma 2 c.c., osservando che l'amministrazione era entrata nel possesso dell'immobile già nel 2009, per utilizzarlo nel periodo natalizio e di interruzione dei lavori. Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda osservando di aver diligentemente svolto l'incarico di Direttore Lavori affidatogli dall'amministrazione vigilando, controllando e disponendo quanto in suo potere affinché il contratto fosse regolarmente e tempestivamente eseguito in conformità al contratto e alle regole dell'arte

A sostegno della domanda riconvenzionale, rilevava che il ritardo nella conclusione dei lavori (che da contratto avrebbero dovuto terminare in 150 giorni e che invece erano stati ultimati solo in data 1.09.2014 (con un ritardo di 2.285 giorni), aveva determinato lo svolgimento di un'attività professionale



ulteriore e non retribuita, in quanto egli si era reso disponibile a ogni chiamata dell'amministrazione effettuando sopralluoghi, relazionando, proponendo soluzioni tecniche e quantificando i costi delle opere da realizzare per la risoluzione delle problematiche riscontrate, così svolgendo un'attività di continua assistenza per la quale il compenso ulteriore dovuto era quantificabile in euro 53.268.25.

4. L'Assicurazione si costituiva in giudizio contestando le affermazioni di parte attrice e chiedendo il rigetto della domanda, aderendo alle difese del [REDACTED] e, sotto il profilo assicurativo, rilevando come in nessun caso essa potesse essere dichiarata tenuta oltre i limiti contrattuali, tra i quali vi era la franchigia di 1.500 euro. Per il caso di condanna dell'assicurato a titolo di responsabilità solidale, e di sua condanna alla manleva, chiedeva di accertare le quote di responsabilità di tutte le parti e, subordinatamente al pagamento da parte loro di un indennizzo superiore alla quota di teorica responsabilità dell'assicurato [REDACTED] di condannare gli altri debitori solidali a corrispondere la quota in eccesso pagata a seguito della declaratoria di solidarietà.

5. Il Tribunale disponeva CTU al fine di accertare: *“la sussistenza dei difetti costruttivi denunciati e delle conseguenti infiltrazioni, la causa dei difetti e delle infiltrazioni, ovvero l'eventuale violazione delle regole dell'arte o di speciali regole edificatorie e/o costruttive nei lavori effettuati [REDACTED] S.a.s., nonché i lavori necessari alla loro eliminazione ed il relativo costo; la correttezza o meno della soluzione tecnica di sostituzione della guaina in PVC con la guaina bituminosa prevista da capitolato, proposta dall'ing. [REDACTED] e deliberata dall'amministrazione, nonché la corretta esecuzione o meno dei lavori di posa della guaina stessa; l'eventuale incidenza sul fenomeno delle infiltrazioni della omessa attività di manutenzione da parte del Comune di Saint Rhemy En Bosses; il corrispettivo, eventualmente, dovuto all'ing. [REDACTED] per le successive prestazioni rese all'amministrazione dopo aver concluso il suo contratto di affidamento di incarico quali risultano dagli atti e documenti di causa, salva ogni valutazione in punto eccezione di prescrizione ex 2956 c.c. sollevata da parte attrice.”*



III. La sentenza del Tribunale.

1. Preliminarmente, il Tribunale riteneva legittimati passivi sia la [REDACTED] sia il [REDACTED] in proprio quale socio accomandatario della [REDACTED] sas (*la trasformazione societaria che ha riguardato l'impresa aggiudicatrice ed esecutrice dei lavori per cui è causa non incide sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo all'originario soggetto e, peraltro, ai sensi dell'art. 2500 quinquies c.c., in mancanza del consenso esplicito o presunto dei creditori alla trasformazione di una società di persone in società di capitali, il socio illimitatamente responsabile della prima non è liberato dalle obbligazioni sociali contratte sino al momento della trasformazione e continua a risponderne illimitatamente*).

2. Sempre in via preliminare, riteneva la domanda determinata osservando in particolare che l'incarico del Direttore Lavori si fonda sul contratto tra lo stesso professionista incaricato e il soggetto committente, distinto da quello stipulato tra l'appaltatore e quest'ultimo; che in tema di appalto, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori, entrambi rispondono solidalmente dei danni, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse; che alla prestazione d'opera intellettuale, qual è quella svolta dal D.L., non sono applicabili le disposizioni normative relative alla prescrizione e decadenza dell'azione di garanzia in materia di difformità e vizi dell'opera manuale (artt. 1667, 1668, 1669 c.c.) posto che le responsabilità del D.L. discendono dal contratto d'opera intellettuale disciplinato dall'art. 2229 c.c. e sono quindi soggette alla prescrizione ordinaria; che in ogni caso, se anche la disciplina applicabile fosse quella di cui all'art. 1669 c.c., (*per come è pacifico nel caso di specie l'opera appaltata non è mai giunta a conclusione tanto che l'ente committente deliberava in data 19 gennaio 2015 la risoluzione del contratto d'appalto ai sensi dell'art. 136 comma 3 D.Lgs. 163/2006*), costituiva atto interruttivo l'invito ad aderire alla convenzione assistita (28.10.2015, v. prod. 19 attorea)

3. In punto responsabilità del Direttore dei Lavori, osservava:

- che in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori presta un'opera professionale in esecuzione di



un'obbligazione di mezzi in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche che impongono il ricorso a risorse intellettive e operative idonee ad assicurare il risultato che il committente si aspetta di conseguire, sicché rientrano nelle obbligazioni ad egli richieste l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi, con la conseguenza che è soggetto a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente (Cassazione civile, sez. II, sentenza n. 23350 del 15 ottobre 2013; Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 22643 dell'11 dicembre 2012);

- che nel caso di specie era pacifico che le infiltrazioni persistessero e viziassero l'opera;
- che il [REDACTED] non aveva adeguatamente vigilato al momento della posa della guaina o comunque delle lavorazioni; che non era sufficiente che, al riscontro dei vizi, li avesse contestati all'Impresa e riferiti all'ente appaltatore, essendo richiesto di vigilare in fase esecutiva affinché le lavorazioni fossero eseguite a regola d'arte;
- che inoltre il D.L non aveva adeguatamente verificato se l'impresa avesse adempiuto agli ordini di servizio impartiti.

4. Il Tribunale respingeva la domanda riconvenzionale del [REDACTED] osservando che, al di là dell'intervenuta prescrizione del diritto eccepita dall'attore nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. in relazione al termine prescrizionale di tre anni di cui all'art. 2956 c.c. a fronte di prestazioni svolte dal 1.9.2008 al 4.12.2014, la stessa era comunque infondata in quanto le ulteriori attività poste in essere a incarico asseritamente scaduto non erano altro che incumbenti dovuti in ragione della pacifica esistenza e permanenza di vizi dell'opera alla cui realizzazione egli aveva contribuito per non avere adeguatamente vigilato sull'esecuzione delle lavorazioni.

5. In relazione alla posizione di [REDACTED] e [REDACTED] il Tribunale respingeva la



domanda riconvenzionale osservando che era indimostrata nell'*am*, in assenza di offerte istruttorie sul punto, e comunque infondata, non essendo esigibile il pagamento di un corrispettivo per opere e lavorazioni che non sono state eseguite dall'impresa, a nulla rilevando che la mancata esecuzione sia dipesa dalla scelta unilaterale del committente, peraltro nella specie quanto mai opportuna vista la scarsa qualità delle lavorazioni da cui era conseguito il fenomeno delle infiltrazioni.

6. Quanto alla responsabilità per i difetti di costruzione, il Tribunale condivideva gli accertamenti e le conclusioni del CTU che aveva effettuato una prova di allagamento in data 23.05.2019 all'esito della quale erano stati contati dai tecnici presenti n. 10 perdite di acqua in vari punti all'intradosso del solaio.

Dava atto quindi che il CTU aveva accertato:

- che le infiltrazioni risultavano attive e presenti e vi era la sussistenza dei difetti costruttivi denunciati dalla parte attrice;
- che le cause dei difetti e delle infiltrazioni rilevate erano riconducibili, ad una errata esecuzione delle opere di impermeabilizzazione le quali, ove fossero state realizzate correttamente ed a regola d'arte da parte dell'impresa esecutrice, avrebbero impedito il passaggio dell'acqua dallo strato superiore del solaio all'intradosso dello stesso;
- che i lavori necessari per la eliminazione dei difetti riscontrati ed il loro relativo costo, a parere del CTU, espresso anche sulla base delle osservazioni eseguite dai CTP, ammontavano a complessivi euro 59.609,29;
- che entrambe le soluzioni per l'impermeabilizzazione (guaina impermeabilizzante prevista da capitolato consistente in una membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica di spessore 4+4 mm; telo di p.v.c. di spessore 2 mm indicata come miglioria dall'impresa) risultavano essere valide ed adatte a costituire la impermeabilizzazione con protezione delle strutture realizzate in calcestruzzo armato del solaio di copertura e del muro contro terra del fabbricato adibito ad autorimessa e che di fatto la guaina non era stata correttamente posata;



- che la consegna anticipata delle opere non incideva sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che potevano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'esecutore (rif. citato art 200 D.P.R. 554/1999) sicché nessuna responsabilità era ascrivibile al comune di Saint Rhemy en Bosses;
- che non spettava alcun corrispettivo all'ing [REDACTED] per le successive prestazioni rese all'amministrazione dopo aver concluso il suo contratto di affidamento di incarico atteso che non vi era stata attività diversa rispetto all'oggetto dell'incarico iniziale e che, inoltre, l'importo dei lavori eseguiti dall'impresa era stato sostanzialmente quello inizialmente previsto senza addizioni ovvero integrazioni richieste dalla Stazione Appaltante;
- che il Direttore dei Lavori durante lo svolgimento del suo mandato era stato in alcuni casi lacunoso in quanto lo stesso non aveva sempre ottemperato in modo adeguato al disposto dell'art. 124 del DPR 554/1999 (ovvero dell'art. 148 del DPR 207/2010) ove è prescritto (comma 1) che *“il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità del progetto e del contratto”*.

Fatte proprie tali conclusioni, il Tribunale condannava pertanto i convenuti in solido al risarcimento dei danni in favore dell'attore.

7. In relazione all'obbligo di manleva in capo al terzo chiamato, rilevava che *non essendo stata in concreto accertata la misura percentuale delle responsabilità dei singoli soggetti convenuti, queste si presumono in parti eguali, sicché la compagnia va condannata a tenere indenne l'assicurato nei limiti del 33,33% del danno accertato.*

8. Le spese venivano liquidate secondo soccombenza nei rapporti tra attore e convenuti, mentre erano compensate nei rapporti tra il convenuto [REDACTED] e il terzo chiamato stante l'omogeneità delle difese da questi assunte contro l'attore e l'assenza di contestazioni circa la validità ed efficacia della polizza. Le spese di CTU erano poste definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro.

IV. Eccezione di inammissibilità dell'appello proposto da [REDACTED] e



1. Il Comune appellato ha eccepito l'inammissibilità dell'atto di appello perché non redatto secondo le prescrizioni del novellato art. 342 c.p.c. laddove non sarebbero stati formulati motivo di appello "ovvero una chiara ed inequivoca indicazione delle censure che l'appellante intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto" (pag. 10 comparsa).

2. L'eccezione appare infondata.

Il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il *quantum appellatum*, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata; sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice (vedi Sezioni Unite Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, secondo cui l'art. 342 c.p.c. *"va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni adottate dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata"*; da ultimo Sez. 6-3 ord. n. 13268/2020 del 1°.07.2020).

L'atto di appello individua chiaramente i punti censurati della sentenza di primo grado, le ragioni del dissenso alle argomentazioni del giudice e la



soluzione proposta, sicché si presenta ammissibile.

V. Appello di [REDACTED] e [REDACTED] - Sulla CTU e sull'omessa valutazione delle considerazioni di parte.

1. Con il primo motivo di appello si lamenta che il Tribunale abbia recepito acriticamente le conclusioni del CTU senza considerarne la lacunosità e la criticità anche alla luce delle osservazioni del CTP.

In particolare, l'appellante lamenta:

- Che il CTU aveva ritenuto che i difetti costruttivi erano *“riconducibili ad un'errata esecuzione delle opere di impermeabilizzazione le quali, ove fossero state realizzate correttamente ed a regola d'arte da parte dell'impresa esecutrice, impedirebbero il passaggio dell'acqua dallo strato superiore del solaio all'intradosso dello stesso”*, senza specificare quali fossero in concreto le violazioni della esecuzione *“a regola d'arte”* che avrebbero causato le infiltrazioni e senza nulla riferire quali fossero stati in concreto i requisiti, le tecniche e le caratteristiche non rispettate nell'esecuzione dell'opera e le speciali regole edificatorie e costruttive omesse nei lavori svolti;
- Che non aveva valutato che il Comune, nonostante la presenza delle infiltrazioni, aveva utilizzato comunque fin da subito l'autorimessa, inducendo il Tribunale a non tenere conto di tale circostanza anche in punto quantificazione dei danni;
- Che non aveva tenuto conto che la soluzione con telo in PVC avrebbe potuto fornire maggiori garanzie di tenuta alle sollecitazioni determinate dal movimento dei cingoli dell'escavatore durante la realizzazione della palificata in legno, essendo tale materiale, come emerge dalla proposta migliorativa avanzata dall'Impresa, maggiormente resistente alla compressione; tra l'altro, la scelta di realizzare a monte dell'autorimessa una palificata in legno, inizialmente non prevista, al fine di sostenere un esistente palo della linea elettrica, era stata assunta e ordinata dal Direttore dei Lavori e dalla committenza senza che fosse valutata la conseguenza di tale opera sulla tenuta dell'impermeabilizzazione (posto che implicava la salita sul solaio dell'autorimessa con un escavatore);
- Che il direttore dei lavori nel suo certificato di regolare esecuzione del



2013 aveva appurato che le opere erano state eseguite a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri, sicché non si comprendeva come il CTU avesse potuto affermare diversamente.

2. Il motivo è palesemente infondato.

Il 23.05.2019 il CTU, nel contraddittorio delle parti e in sede di IV sessione peritale, eseguiva una prova di allagamento, facendo realizzare dal Comune due buche scavate fino all'estradosso dello strato protettivo posto sopra il pacchetto di copertura delle lastre del solaio e riempiendo le due buche di acqua; *dopo circa 30 minuti dall'inizio della prova, sono stati contati dai tecnici presenti n.ro 10 perdite di acqua in vari punti all'intradosso del solaio considerando che alcuni punti si sono attivati (con perdita di acqua) dopo pochi minuti dall'inizio della prova di allagamento.* (relazione peritale pag. 4).

Il CTU ne traeva la conclusione che *ad oggi le infiltrazioni risultano attive e presenti e vi è la sussistenza dei difetti costruttivi denunciati dalla parte attrice. Le cause dei difetti e delle infiltrazioni rilevate sono riconducibili ad una errata esecuzione delle opere di impermeabilizzazione le quali, ove fossero state realizzate correttamente ed a regola d'arte da parte dell'impresa esecutrice, impedirebbero il passaggio dell'acqua dallo strato superiore del solaio all'intradosso dello stesso* (pag. 6 relazione).

La conclusione peraltro non stupisce affatto, visto che quelle infiltrazioni erano lamentate dalla Direzione Lavori e dal Collaudatore a partire dal sopralluogo del 4 maggio 2010 senza che mai [REDACTED] vi ponesse efficacemente rimedio e, quindi ben prima che venisse adottata la scelta di realizzare a monte la palificata in legno con conseguente uso dell'escavatore e dopo che i lavori erano stati consegnati provvisoriamente a dicembre 2009.

L'attestazione del Direttore dei Lavori della regolare esecuzione degli stessi il 3.01.2013 costituisce oggetto di contestazione da parte del Comune ed è peraltro ampiamente superata dalla relazione redatta dallo stesso ing. [REDACTED] il 23.01.2013 nella quale, tra l'altro, sono specificamente e minuziosamente indicati (e comprovati da riproduzioni fotografiche) sia i difetti, sia le relative cause; ancora il 22.09.2014 lo stesso ing. [REDACTED] descriveva i difetti alla impermeabilizzazione e ne indicava le presumibili cause. Risulta quindi francamente maldestro il tentativo di [REDACTED] di negare la propria responsabilità per le infiltrazioni lamentate e contestate a partire dal 4.05.2010 e perduranti



in sede di sopralluogo quasi 10 anni dopo.

Quanto alla realizzazione della palificata in legno, il CTP aveva osservato che *“L’Impresa esecutrice ha fin da subito evidenziato alla D.L. ed alla Committenza la propria preoccupazione in merito al conseguente possibile danneggiamento dell’impermeabilizzazione appena realizzata durante le operazioni di realizzazione della palificata in legno, per l’esecuzione della quale si rendeva necessario salire sul solaio dell’autorimessa con un escavatore cingolato dal peso di più di 100 quintali; ciò malgrado all’Impresa esecutrice è stata ordinata l’esecuzione della sopracitata palificata in legno e quindi la stessa ha dovuto necessariamente salire sul solaio dell’autorimessa con l’escavatore dal peso di più di 100 quintali che ha probabilmente danneggiato, come peraltro preliminarmente prospettato dall’Impresa esecutrice, l’impermeabilizzazione precedentemente realizzata”*.

A fronte di tale considerazione, il CTU rilevava: (i) che agli atti non risultava documentata alcuna espressione di “preoccupazione” o “preliminari prospettazioni” da parte della impresa esecutrice in merito alla esecuzione delle opere di sostegno del palo della linea elettrica da eseguirsi con la esecuzione di una palificata in legno, così come sostenuto dal suo ctp; (ii) che in ogni caso, ove l’impresa avesse avuto effettivamente dei dubbi che la realizzazione della palificata in legno avrebbe potuto provocare dei danneggiamenti sulla impermeabilizzazione già eseguita, poteva (e doveva) eseguire le lavorazioni con modalità diverse da quelle utilizzate (impiego escavatore di peso 100 quintali insistenti sul solaio) preservando le opere precedentemente realizzate (solaio in c.a. e impermeabilizzazione superiore stessa), per esempio, utilizzando percorsi diversi per arrivare al sito della palificata senza procedere sul solaio, utilizzando una gru (ovvero autogru) di adeguato braccio posizionata nei pressi della strada comunale, passando sul solaio solo con carichi leggeri ovvero carichi pedonali.

Per quanto riguarda l’omessa esecuzione dei lavori di manutenzione da parte del Comune, lo stesso CT di parte convenuta concordava sul fatto che non fosse tale fatto (sempre che fosse documentato) la causa delle infiltrazioni. E ciò, si ripete, appare evidente visto che i difetti si erano presentati il 4.05.2010 e da allora non risulta che, nonostante i reiterati ordini di servizio, l’impresa si sia attivata per eliminarli.

Nel verbale di consegna provvisoria del 21.12.2009 la ditta dichiarava di



rimanere sempre responsabile dei difetti di installazione e della cattiva qualità dei materiali che fossero poi eventualmente riscontrati dal collaudatore; per altro verso, la quantificazione dei danni operata dal Tribunale fa riferimento ai costi necessari per porre rimedio ai difetti, e non al lucro cessante per mancata utilizzazione dell'opera, sicché la consegna provvisoria non rileva ai fini voluti dagli appellanti.

VI. Appello di [REDACTED] e [REDACTED] - Lavori di miglioria.

1. Con il terzo motivo di appello [REDACTED] e [REDACTED] censurano la sentenza allegando che il Tribunale sul punto sia stato evasivo, atteso che, *è vero che i lavori non erano stati eseguiti, ma la relativa decisione era stata presa unilateralmente, in assenza di contraddittorio con il D.L. e l'impresa esecutrice, sulla base di considerazioni pratiche e non giuridiche. Pertanto, il Tribunale avrebbe omesso di specificare quale fosse la norma posta a sostegno della sua motivazione.* (pag. 8 appello).

2. Il motivo, al limite dell'inammissibilità, è infondato.

Il Tribunale in relazione alla domanda riconvenzionale dei convenuti osservava che la parte non aveva allegato e dimostrato la *causa petendi* del credito relativo alle c.d. migliorie che non erano state eseguite.

Tale argomentazione, seppure succinta, risulta corretta, tanto più tenuto conto del contenuto del contratto di appalto, laddove l'impresa (vedi clausola n. 7) dichiarava di essere edotta del contenuto della progettazione e di ritenersi disposta ad eseguire le lavorazioni sia alla stregua dei contenuti di quest'ultima, sia alla stregua del contenuto della propria offerta tecnica così come accettata dall'Amministrazione con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 29.07.2008 *rimettendo alla stazione appaltante ed alla direzione lavori la decisione in merito alle integrazioni delle diverse prescrizioni esecutive impegnandosi a non sollevare eccezione alcuna qualora la stazione appaltante ritenesse, per ragioni di pubblico interesse, non realizzabili le proposte migliorative offerte in sede di gara.*

Non è quindi dimostrata né l'esecuzione delle proposte migliorative (anzi, la domanda pare presupporre la loro mancata esecuzione), né il titolo per pretendere un risarcimento del danno da lucro cessante per la decisione della stazione appaltante di non avvalersi di tali proposte migliorative.



VII. Appello [REDACTED] - Sulla (co)responsabilità del direttore dei lavori.

1.1 Con il primo motivo di appello (*Illogicità, manifesta infondatezza e contraddittorietà della motivazione della sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda attorea per indeterminatezza e mancata qualificazione dell'azione esercitata*) [REDACTED] [REDACTED] lamenta che sia stata ritenuta ammissibile la domanda proposta dal Comune anche se la stessa non precisava se l'azione di danni si fondava sull'art. 1667 c.c. oppure sull'art. 1669 c.c., laddove la differenza era essenziale in relazione ai diversi termini di decadenza e prescrizione.

1.2 Con il secondo motivo di appello (*Illogicità, manifesta infondatezza e contraddittorietà della motivazione della sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione del diritto risarcitorio del committente per mancato avvio dell'azione entro i termini di legge di cui all'art. 1669 co 2° c.c.*) [REDACTED] [REDACTED] assume, in conseguenza del precedente motivo, che il Tribunale avrebbe errato nel respingere la sua eccezione di prescrizione dell'azione ex art. 1669 comma 2 c.c.; in particolare, osserva: (i) che l'opera, difformemente da quanto affermato dal Tribunale, non solo era terminata ma anche collaudata il 30.11.2012; (ii) che il Comune era entrato in possesso dell'opera già in via anticipata nel 2009 godendo del bene del quale aveva libero accesso e in relazione al quale poteva quindi verificare l'esistenza di difetti; (iii) che il Comune, nonostante il D.L. avesse più volte evidenziato i difetti per infiltrazioni d'acqua aveva accettato comunque le "opere difformi", attendendo il 19.01.2015 per deliberare la risoluzione del contratto e il 23.10.2017 per agire in giudizio per il risarcimento dei danni.

1.3. I motivi, da esaminare congiuntamente, appaiono manifestamente infondati.

Come spiegato nella sentenza appellata, in tema di contratto di appalto, la responsabilità dell'appaltatore e del direttore dei lavori è solidale verso il committente laddove i rispettivi inadempimenti abbiano concorso a determinare il danno, anche se ciascuno degli autori risponde a titolo diverso: *In tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore e il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo*



efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale. (Cassazione sez. 2 ord. n. 29218 del 6.12.2017 nella quale la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva riconosciuto la responsabilità solidale del progettista e direttore dei lavori e dell'appaltatore per i difetti della costruzione che avevano determinato infiltrazioni d'acqua, ponendo a carico del primo l'identica obbligazione risarcitoria del secondo, avente ad oggetto le opere necessarie all'eliminazione dei vizi ed all'esecuzione dell'opus a regola d'arte; vedi anche sez. 2 sent. n. 18289 del 3.02.2020: In tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale e, ancora sez. 2 sent. n. 17874 del 23.07.2013: L'ipotesi di responsabilità regolata dall'art. 1669 cod. civ. in tema di rovina e difetti di immobili ha natura extracontrattuale e conseguentemente nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore che abbia costruito un fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell'opera, abbiano contribuito, per colpa professionale (segnatamente il progettista e/o il direttore dei lavori), alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei vizi in questione.).

Risulta quindi irrilevante, nei confronti del direttore dei lavori, la qualificazione dell'azione proposta verso l'appaltatore (se ex art. 1667 o 1669 c.c.) atteso che egli risponde, in solido con l'impresa, a titolo di inadempimento/inesatto adempimento degli obblighi assunti con l'incarico professionale conferito, per il quale non valgono i termini di decadenza e prescrizione previsti in tema di appalto o di contratto d'opera (vedi Cassazione sez. 2 sent. n. 28575 del 20.12.2013: *Le disposizioni dell'art. 2226 cod. civ., in tema di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi dell'opera, sono inapplicabili alla prestazione d'opera intellettuale, ed in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l'obbligazione della progettazione e della direzione dei lavori di un fabbricato, attesa l'eterogeneità della prestazione rispetto a quella manuale, cui si*



riferisce l'art. 2226 cod. civ., norma che non è da considerare tra quelle richiamate dall'art. 2230 dello stesso codice; pertanto, si deve escludere che il criterio risolutivo ai fini dell'applicabilità delle predette disposizioni alle prestazioni in questione possa essere costituito dalla distinzione - priva di incidenza sul regime di responsabilità del professionista - fra le cosiddette obbligazioni di mezzi e le cosiddette obbligazioni di risultato, e ciò tenuto conto anche della frequente commistione, rispetto alle prestazioni professionali in questione, delle diverse obbligazioni in capo al medesimo o a distinti soggetti in vista dello stesso scopo finale, a fronte della quale una diversità di disciplina normativa risulterebbe ingiustificata).

2.1 Con il quarto motivo di appello (*Illogicità, manifesta infondatezza e contraddittorietà della motivazione della sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto sussistere la responsabilità del Direttore dei lavori per non avere adempiuto con diligenza l'incarico affidato*) [REDACTED] [REDACTED] censura la sentenza nella parte in cui ha ravvisato a suo carico profili di corresponsabilità per i difetti di impermeabilizzazione. Allega di non avere affatto contribuito con il proprio comportamento a cagionare un danno all'amministrazione, avendo diligentemente e correttamente adempiuto tutti gli obblighi dell'incarico affidato, vigilando e segnalando le problematiche, proponendo soluzioni tecniche ed eseguendo solo quanto approvato e deliberato dall'Amministrazione committente.

Osserva che il Direttore lavori, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non può essere ritenuto responsabile con l'appaltatore per la difettosa esecuzione dell'opera, dato che il suo ambito di responsabilità è più limitato: egli, infatti, deve solo vigilare sulla conformità dell'opera in corso di realizzazione al progetto edilizio senza essere chiamato a sindacare sul progetto stesso rilevandone eventuali vizi, carenze o inesattezze. Una cosa, infatti, è l'obbligo di vigilare affinché l'opera sia realizzata in maniera conforme alle regole dell'arte, al progetto e al capitolato d'appalto; altra è l'obbligo di rilevare le eventuali carenze o i possibili difetti da cui sia affetto lo stesso progetto, attività, quest'ultima, non riferibile al direttore dei lavori così come non si riferisce al committente, essendone specificamente onerato il solo appaltatore.

In fatto evidenzia: che le infiltrazioni si erano manifestate per la prima volta il 4.05.2010 e l'impresa si era attivata per eliminarle; che in sede di collaudo



(statico) il collaudatore aveva affermato che le opere erano state realizzate correttamente e a regola d'arte; che il Comune, perfettamente a conoscenza della situazione dei luoghi, aveva comunque accettato l'immobile nello stato in cui si trovava; che egli aveva certificato la regolare esecuzione dei lavori dando comunque atto dell'esistenza dei difetti e del fatto che l'Amministrazione era edotta di tali vizi e aveva accettato e liquidato l'opera il 3.01.2013; che, anche se aveva già ultimato il proprio incarico, aveva effettuato un nuovo sopralluogo l'8.01.2013 e relazionato al Comune e, ancora l'anno successivo aveva redatto una relazione a settembre 2014 dando atto della persistenza dei difetti, consentendo così all'amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto nei confronti dell'Impresa.

2.2. Con il quinto motivo di appello (*Insufficiente e/o omessa e/o contraddittoria motivazione della sentenza nella parte in cui il Giudice ha fondato la responsabilità dell'Ing. [REDACTED] sulle risultanze dell'espletata CTU. Omessa determinazione delle percentuali di responsabilità tra il Direttore Lavori e la società appaltatrice*) [REDACTED] lamenta che il Tribunale non abbia riscontrato l'apoditticità delle conclusioni del CTU sulle cause delle infiltrazioni, senza rilevare che il CTU non aveva svolto specifiche indagini tecniche (ad esempio dei traccianti - colorare l'acqua immessa per evidenziarne i percorsi- e/o termo camere a raggi infrarossi, gas traccianti, georadar, tomografia elettrica multi elettrodo) per individuare i punti precisi delle infiltrazioni e la definizione delle precise cause. Lamenta inoltre che il CTU non abbia risposto al quesito sub C) sul concorso di colpa del committente.

2.3. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono manifestamente infondati.

2.3.1. In fatto, come emerge dalla premessa nella quale si sono ripercorsi i fatti sulla base della documentazione prodotta dalle parti, sono smentite le considerazioni dell'appellante: le infiltrazioni si erano manifestate per la prima volta il 4.05.2010 ma l'impresa non si era mai attivata per eliminarle, tanto che le stesse erano state riscontrate anche dal collaudatore (statico); il Comune non aveva mai accettato l'opera viziata, mentre nel certificato di regolare esecuzione emesso dall'appellante non si dava affatto atto della persistenza delle infiltrazioni e le uniche difformità accettate dal Comune erano state



quelle relative a lavori non eseguiti (vedi pag. 14 del certificato regolare esecuzione doc. 10 *“In seguito alla mancata ultimazione di alcune opere rientranti in quelle che si possono definire dettagli costruttivi e in particolare ad alcune migliorie, l'amministrazione ha inteso accettare l'opera effettuando sul conto finale alcune detrazioni per le opere eseguite in maniera difforme dal contratto per 11.581,85 relativi a pavimentazione e sentiero pedonale, bordi in pietra segate, migliorie all'interno dell'autorimessa, messa in dimora di piccoli arbusti, recinzione perimetrale in legno, formazioni di siepe, panchina, cestino circolare, altalena doppia per piccoli, impianto illuminazione pubblica.*).

2.3.2. Sulla persistenza delle infiltrazioni e sulla loro imputabilità a non corretta esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione si è già argomentato in relazione all'appello di [REDACTED] e [REDACTED] qui si ricorda che era lo stesso Direttore dei Lavori appellante ad elencare nella sua relazione del 23.01.2013 e poi del settembre 2014 tutti i difetti costruttivi che avevano determinato la persistenza delle infiltrazioni di acqua. Non è pertanto fondata la censura al CTU per mancato approfondimento tecnico dei precisi punti di cedimento della copertura impermeabilizzata.

2.3.3. Quanto al contenuto degli obblighi assunti dal Direttore dei Lavori è pacifico che egli per legge (prima ancora che per contratto di conferimento dell'incarico) ha un obbligo di vigilanza (vedi art. 124 DPR n. 554/1999: 1. *Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto*) il quale implica la verifica che i lavori siano eseguiti a regola d'arte e che eventuali difetti siano rimediati (vedi Cassazione sez. 2 ord. n. 2913 del 7.02.2020: *In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam in concreto". Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori, l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione*



dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi; sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente).

Nel caso di specie l'ing. [REDACTED] oltre ad evidentemente non avere vigilato che i suoi stessi ordini di servizio (a partire dal n. 2 del 17.05.2010) fossero rispettati e quindi che venissero poste in essere le necessarie opere per eliminare le infiltrazioni, il 3.01.2013 ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione attestando (pag. 18) che i lavori erano stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri, salvo poi accertare egli stesso cinque giorni dopo (sopralluogo dell'8.01.2013 di cui alla relazione del 23.01.2013) che gli interventi compiuti dall'impresa per l'eliminazione delle infiltrazioni non avevano posto rimedio a tali difetti che persistevano, dando atto egli stesso che le opere non potevano essere collaudate.

È dunque evidente che il Direttore dei Lavori non ha vigilato affinché l'impresa si attivasse per eliminare i difetti né ha verificato se le opere poste in essere a tale fine fossero adeguate e sufficienti. Anzi, ha certificato la regolare esecuzione dell'opera senza neppure compiere un sopralluogo che gli avrebbe consentito di riscontrare la persistenza delle infiltrazioni.

Sull'invocato concorso di colpa del Comune per la mancata esecuzione di opere di manutenzione si è già argomentato sul motivo di appello di [REDACTED] e [REDACTED]

VIII. Sull'individuazione delle percentuali di responsabilità.

1.1 Con il secondo motivo di appello [REDACTED] e [REDACTED] censurano la parte della sentenza che ha presunto una pari responsabilità di tutti i convenuti affermando che non era possibile accertarne in concreto la diversa incidenza.

Osservano gli appellanti che l'individuazione delle singole quote di responsabilità era stata oggetto di specifica richiesta da parte dei convenuti nei propri atti perché, pur nella responsabilità solidale verso il Comune, i convenuti avevano competenze e profili tecnici differenti; che la CTU era stata carente, non avendo indicato quali fossero stati gli specifici errori



dell'Impresa esecutrice e quelli del Direttore dei Lavori; che inoltre il Tribunale non aveva tenuto conto che sostanzialmente [REDACTED] e [REDACTED] sono un'unica entità, poiché l'una è la "prosecuzione tecnica" dell'altra, e quindi in assenza di effettive percentuali di responsabilità, il danno avrebbe dovuto essere suddiviso per due (Ing. [REDACTED] – una parte e [REDACTED] [REDACTED] – l'altra parte) e non per tre, come ipotizzato dal Giudicante.

1.2. Sul medesimo tema, con il terzo motivo di appello (*Manifesta illogicità, violazione di legge, contraddittoria e / o omessa motivazione della sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto di condannare la Compagnia assicurativa a manlevare l'Ing. [REDACTED] solo nei limiti del 33,33% del danno accertato*) [REDACTED] [REDACTED] censura l'affermazione del Tribunale -in relazione all'obbligo di manleva in capo al terzo chiamato-secondo cui: *non essendo stata in concreto accertata la misura percentuale delle responsabilità dei singoli soggetti convenuti, queste si presumono in parti eguali, sicchè la compagnia va condannata a tenere indenne l'assicurato nei limiti del 33,33% del danno accertato...*".

L'appellante rileva l'erroneità della pronuncia atteso che dagli artt. 1917 e 2055 c.c. deriva che, nel caso di più soggetti obbligati in solido al risarcimento ex art. 2055 (per l'unicità del fatto dannoso) e, quindi, ciascuno per l'intero, l'assicuratore di uno dei coobbligati è tenuto a manlevare il proprio assicurato per l'intero dell'obbligazione risarcitoria.

1.2.1. Con il sesto motivo di appello (*6. Manifesta illogicità, insufficiente e/ o omessa motivazione della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure non ha accertato il grado di responsabilità per le infiltrazioni lamentate in capo al Direttore Lavori ed all'impresa appaltatrice*) [REDACTED] [REDACTED] lamenta che Il Tribunale ha omesso di ascrivere responsabilità differenti in capo al Direttore Lavori e all'impresa appaltatrice, nonostante la specifica domanda formulata dalle parti.

Il Giudicante avrebbe errato nell'applicare il principio di solidarietà al caso di specie, attribuendo eguale responsabilità in capo al Direttore lavori ed all'impresa, difettando in capo all'appellante qualsiasi profilo di responsabilità.

1.3. Con il primo motivo di appello incidentale, l'Assicurazione di [REDACTED] [REDACTED] oltre a condividere la difesa dell'assicurato in ordine alla mancanza di responsabilità nella determinazione del presunto danno lamentato dal



Comune, chiede che nel caso di condanna dell'ing. [REDACTED] in solido con gli altri appellanti e alla conseguente sua condanna alla manleva, sia pronunciata condanna degli altri debitori solidali a corrisponderle la quota di risarcimento che venga pagata in eccesso rispetto alla quota pertocante all'ing. [REDACTED] agendo a tutela anticipata del diritto di surrogazione.

2.1 Come si è detto, [REDACTED] [REDACTED] (quale socio accomandatario della [REDACTED] sas dante causa di [REDACTED] e [REDACTED] rispondono in solido verso il committente dei danni cagionati dalla esecuzione dell'opera non a regola d'arte e, quindi, correttamente, sono stati condannati in solido a corrispondere al Comune attore gli importi necessari per porre rimedio ai difetti di costruzione che hanno determinato le infiltrazioni di acqua nell'opera.

Nessuno dei convenuti aveva esercitato azione di regresso nei confronti dell'altro corresponsabile, laddove essi avevano soltanto concluso affinché il Giudice li condannasse nei limiti della loro percentuale di responsabilità, domanda infondata attesa, appunto, la responsabilità solidale.

L'individuazione della incidenza della responsabilità del direttore dei lavori era questione sorta per effetto della domanda della terza chiamata, che intendeva manlevare l'assicurato limitatamente alla percentuale di colpa a lui ascrivibile, e che in appello chiede, in via subordinata rispetto all'accoglimento del suo motivo di appello sul difetto di responsabilità dell'ing. [REDACTED] che la Corte indichi tale incidenza al fine di potersi poi surrogare nell'azione di regresso verso i corresponsabili in caso di integrale pagamento del risarcimento dei danni in favore del Comune.

2.2. Tenuto conto di tutto quanto già argomentato in ordine ai profili di responsabilità dell'Impresa e del Direttore dei Lavori, si ritiene che entrambi abbiano contribuito alla determinazione dei danni subiti dal Comune committente in pari quota: l'una reiteratamente disattendendo gli ordini di servizi della D.L. e del collaudatore statico e omettendo di adoperarsi per eliminare le infiltrazioni, l'altro disinteressandosi dell'andamento dei lavori e dell'attivazione da parte dell'Impresa per efficacemente porre rimedio ai difetti da lui stesso riscontrati nel corso degli anni e, profilo assai grave, certificando la regolare esecuzione dei lavori senza alcun preventivo sopralluogo e



accertamento, così facendo intendere al committente che l'opera fosse terminata e potesse essere collaudata con riconoscimento di un credito a favore dell'Impresa.

Ciò posto, si concorda con gli appellanti che la responsabilità sia da individuare per il 50% in capo a [REDACTED] e [REDACTED] (laddove la prima è l'avente causa della [REDACTED] sas e il secondo ne era socio accomandatario illimitatamente responsabile) e per il 50% in capo all'ing. [REDACTED]

2.3. Gli [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] devono peraltro essere condannati a manlevare l'ing. [REDACTED] non nei limiti della quota di responsabilità in capo a lui individuata nei rapporti interni tra debitori solidali, ma per tutto quanto l'assicurato sia condannato a pagare al creditore e quindi potenzialmente per l'intero, secondo le regole della solidarietà passiva (art. 1292 c.c.).

In tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altro soggetto, l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, nei limiti del massimale, non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma concerne l'intera obbligazione dell'assicurato nei confronti del terzo danneggiato, ivi compresa quella relativa alle spese processuali cui l'assicurato, in solido con il coobbligato, venga condannato in favore del danneggiato vittorioso, solo in tal modo risultando attuata - attraverso la conformazione della garanzia sulla obbligazione - la funzione del contratto di assicurazione della responsabilità civile di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento, ferma restando la surroga dell'assicuratore, ex art. 1203, n. 3, cod. civ., nel diritto di regresso dell'assicurato nei confronti del coresponsabile, obbligato solidale (vedi Cassazione sez. 3 sentenza n. 20322 del 20.11.2012; vedi anche sez. L sent. n. 8686 del 31.05.2012)

IX. Appello [REDACTED] Domanda riconvenzionale

1. Con il settimo motivo di appello [REDACTED] [REDACTED] ricorda che la sua domanda riconvenzionale era rivolta ad ottenere il pagamento delle attività poste in essere in qualità di direttore dei lavori per tutto il periodo eccedente a quello pattuito da contratto, anche a seguito del termine del proprio incarico, pari ad



euro 53.268,25 oltre IVA (ossia euro 24,95 al giorno per 2135 giorni di protrazione dell'attività in eccedenza rispetto a quelli contrattuali).

Osserva che la sua attività professionale era stata preventivata per la durata di 150 giorni mentre il cantiere si era protratto per 2135 giorni, stanti i periodi di sospensione e proroga dei lavori; che il compenso per tale protrazione dell'incarico professionale era dovuto a prescindere dal ritenuto inadempimento; che è inconferente l'eccezione di prescrizione sollevata dal Comune, trattandosi di prescrizione presuntiva, per la quale è sempre ammessa la prova contraria, e risultando in atti la prova dell'espletamento dell'attività ulteriore e il diritto del medesimo a vedere riconosciuta tale voce di pagamento.

2. Il motivo è infondato.

Il 20 agosto 2008 il Comune conferiva all'ing. [REDACTED] l'incarico professionale per la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per cui è causa (vedi art. 1 e 2); la clausola sub 3 (Termine per l'espletamento dell'incarico) prevedeva che *"Il termine per l'espletamento dell'incarico ha una durata pari alla durata dell'esecuzione dei lavori"*.

È pertanto evidente che l'appellante si era obbligato a prestare la sua attività professionale per tutta la durata dell'appalto e quindi anche per il caso in cui la stessa si fosse protratta oltre i 150 giorni di cui al contratto di appalto (durata neppure citata nell'atto di conferimento dell'incarico professionale). Tenuto poi conto che il D.L. emetteva il Certificato di Regolare Esecuzione in presenza di persistenti difetti costruttivi, la successiva sua attività svolta nell'ambito dei compiti affidatigli il 20.08.2008 (relazione del 23.01.2013 e del settembre 2014) è compensata con il corrispettivo ivi pattuito e non può essere considerata ultronea.

Pacifico è poi che le opere non furono mai collaudate (altro essendo l'emesso collaudo statico delle opere in c.a.) e che il contratto fu risolto per inadempimento dell'Impresa a gennaio 2015; ne consegue che il D.L. non può affermare di avere compiuto prestazioni professionali che, stante la chiusura dei lavori, non gli competevano più e che pertanto devono essere compensate a parte e oltre quanto pattuito nell'incarico.



X. Appello [REDACTED] - Manifesta illogicità e contraddittorietà della sentenza impugnata in punto liquidazione delle spese di lite.

1. Assume l'appellante che il Tribunale abbia applicato la regola della soccombenza invece di tenere conto del comportamento processuale dell'Ing. [REDACTED] e della Compagnia assicurativa, che a fronte di una domanda di risarcimento danni per euro 42.000,00 avevano offerto in via transattiva la somma di euro 38.000,00.

2. Il motivo è infondato.

L'assunto pare fondarsi sul combinato disposto dell'art. 91 comma 1 secondo periodo (*Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92*) e dell'art. 92 comma 2 (*Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti*) laddove tuttavia manca nel caso di specie il presupposto fondamentale, ossia l'accoglimento della domanda nei limiti della somma offerta a titolo transattivo.

Spese

Le spese di lite seguono il principio di soccombenza; conseguentemente:

- gli appellanti [REDACTED] & [REDACTED] srl, [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] devono essere condannati al rimborso delle spese processuali in favore del Comune essendo confermata la loro condanna in solido pronunciata in primo grado; tenuto conto delle tariffe vigenti, del valore della controversia (euro 59.609,29), della media complessità delle questioni sottoposte alla Corte e dell'attività svolta dalle parti, le spese in favore del Comune si liquidano in euro 2.835,00 per la fase di studio, euro 1.820,00 per la fase introduttiva ed euro 4.860,00 per la fase decisoria, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA di legge.
- gli [REDACTED] risultano soccombenti rispetto all'appello proposto dall'ing. [REDACTED] risultando condannati in manleva per una quota maggiore rispetto al primo grado (nel quale il Tribunale aveva compensato tra



di loro le spese di lite tenuto conto della omogeneità delle difese verso il Comune attore e della assenza di contestazioni sulla validità ed efficacia della polizza, con argomento che non viene censurato dalle parti e non è superato dalla presente decisione); tenuto conto che le difese dell'ing. [REDACTED] hanno riguardato in massima parte la sua posizione verso il Comune, le spese a suo favore e poste a carico degli [REDACTED] si liquidano nei valori minimi (euro 1.500,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva ed euro 2.500,00 per la fase decisoria);

- gli Assicuratori sono "vittoriosi" rispetto agli appellanti [REDACTED] & [REDACTED] srl e [REDACTED] quanto alla condanna degli stessi in via di regresso per il caso di pagamento dell'intero debito da parte loro a favore del Comune (condanna non pronunciata dal Tribunale), ma la proposizione di tale domanda (formulata in via surrogatoria dell'azione di regresso spettante all'ing. [REDACTED] nel caso di futuro pagamento dell'intero debito solidale) non ha determinato una vera e propria controversia sul punto [REDACTED] e [REDACTED] non sollevavano alcuna eccezione né contestazione) in relazione alla quale possa configurarsi una soccombenza, sicché le spese tra dette parti devono essere compensate per entrambi i gradi.

Non sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/02 atteso che tutti gli appelli sono risultati fondati limitatamente alla ripartizione interna della responsabilità verso il Comune e all'azione di regresso esercitanda in surroga dall'assicurazione.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa civile DI APPELLO iscritta al n. 617/20 R.G. (che porta unita la n. 695/2020) promossa da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED], Comune di Saint Rhemy En Bosses e [REDACTED] ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reiette, così decide:

- 1) In parziale accoglimento degli appelli proposti da [REDACTED] & [REDACTED] e in parziale riforma della sentenza n. 66/2020 pubblicata il 5.03.2020 del Tribunale di Aosta: **condanna** l'Ufficio Italiano dei [REDACTED] in persona del Rappresentante generale per l'Italia *pro tempore*, a tenere indenne e manlevare [REDACTED] in forza della polizza per l'assicurazione del



contratto n. [REDACTED] da ogni e qualsiasi esborso [REDACTED] fosse costretto ad eseguire in conseguenza della presente pronuncia a titolo di capitale, accessori e spese legali; **accerta** che il danno subito dal Comune è imputabile per il 50% a [REDACTED] srl e [REDACTED] (in solido tra loro) e per il restante 50% a [REDACTED] e per l'effetto **condanna** [REDACTED] srl e [REDACTED] (in solido tra loro) a corrispondere [REDACTED] la quota di risarcimento che venisse dallo stesso corrisposta al Comune in eccesso rispetto a quella del 50% imputata all'assicurato [REDACTED]

- 2) Condanna gli appellanti [REDACTED] srl, [REDACTED] e [REDACTED] in solido tra loro al rimborso delle spese di lite in favore del Comune di Saint Remy En Bosses che si liquidano in complessivi euro 9.515,00 oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA di legge;
- 3) Condanna [REDACTED] al rimborso delle spese del presente grado in favore di [REDACTED] che si liquidano in complessivi euro 5.000,00 oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA di legge;
- 4) Dichiaro integralmente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio tra [REDACTED] e [REDACTED] & [REDACTED] srl e [REDACTED]

Così deciso nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile in data 18/03/2022

Il Consigliere estensore
dott. Roberta Bonaudi

Il Presidente
dott. Emanuela Germano Cortese

